



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torre del Greco dott.ssa Rita Iannone,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 3676/14.

OGGETTO: inadempimento contrattuale

TRA

ATTORE

E

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa che qui si intendono riportati e trascritti.



SEGRETERIA
P.G.
P.M.
CRON

7785/15
3676/14
2840/15

MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO

Il Giudice, visti gli atti di causa e le memorie difensive da intendersi come riportati e conosciuti; ritenuta applicabile, al caso di specie, attesa la data di emissione della presente sentenza, la disciplina di cui all'art.52, c.5°, L.18.6.2009 n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile)

Osserva:

L'attore, assumendo di aver stipulato in data 16.04.09 un mutuo chirografario (tale fattispecie è quella che, se destinato a soddisfare esigenze individuali, conosciamo più comunemente come "prestito personale"), rubricato con il n 20100686445212, per l'importo di € 7.343,00, lamentava la previsione di interessi moratori superiori al tasso soglia chiedendo la declaratoria di nullità della clausola e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

"Nulla quaestio" circa la legittimazione delle parti in causa che risulta provata dagli atti acquisiti, prodotti ed esibiti: ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

Appare incontestato e acclarato che l'attore provvedeva puntualmente al pagamento delle singole rate di finanziamento e che il petitum è circoscritto all'accertamento dell'usura del tasso di mora ab origine pattuito e, conseguentemente alla ripetizione dell'indebito.

Se è pur vero che gli interessi moratori sono dovuti solo quando si verifica l'inadempienza, essi sono previsti nel contratto. Non vi è, e non può verificarsi, una usura "sopravvenuta", perché la loro determinazione è sempre iniziale; si tratta di una *usura originaria, ma condizionata all'inadempimento*. Posto in modo chiaro il principio, occorre chiedersi se la previsione di cui all'art. 1815 c.c. possa trovare attuazione anche qualora in concreto non vi sia stata applicazione del tasso di mora e, quindi, nel caso in cui non vi siano stati ritardi nel versamento dei singoli ratei.

La natura sanzionatoria dell'art. 1815 c.c. e la ratio dell'intervento normativo di cui alla L. n. 108/1996, hanno ancorato l'applicazione dell'ultimo comma della norma codicistica alla semplice pattuizione di interessi moratori e non all'effettivo versamento dei relativi importi. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cc si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti a qualunque titolo indipendentemente dal loro pagamento (L 394/00). In particolare l'art. 1 di 394/00 convertito nella L. 24/01 ha stabilito che la natura usuraia dei tassi di interesse va determinato in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione. (principio accolto anche dalla giurisprudenza Cassazione Civile, Sezione Terza, n 2474/15).

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi nei giudizi di legittimità costituzionale, sollevati dalla legge 24/01 (Interpretazione autentica della legge 108/96), ha precisato, che: *"Va in ogni caso osservato - che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori."*

Orbene, se la Legge n. 24/2001 precisa che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, la più recente giurisprudenza della suprema corte. (Cass. 350/13) ribadisce che nella locuzione a *"qualunque titolo"* debbano ricomprendersi anche gli interessi moratori.

Anche Banca d'Italia, con la nota del 3 luglio 2013, ha precisato che gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura, ma, a differenza della Suprema Corte, ne ha esclusa la rilevanza ai fini dell'usura originaria (al momento cioè della definizione contrattuale, quando gli interessi sono promessi o comunque convenuti), con la motivazione che non sono dovuti dal momento

dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Questo giudice conformemente all'orientamento consolidato in giurisprudenza (Cass 46669/11) ritiene che le istruzioni della Banca d'Italia non costituiscono fonte di diritto e, pertanto, non sono in alcun modo vincolanti per gli organi giurisdizionali .

In punto di interessi moratori , quindi, occorre segnalare e far riferimento a parere di questo giudice, alla recente pronuncia della Corte di Cassazione , n. 350 /13 che sancisce il principio secondo il quale anche *"gli interessi moratori concorrono alla determinazione del tasso usurario e, pertanto, vanno ricompresi nel calcolo del Taeg"* (conforme a quanto già enunciato -n 603 dell'11.01.2013; Cass. n. 5324/03; Cass. n.1126/2000; Cass. n. 14889/200-). Tale orientamento, nonostante la questione sia ancora dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, è stato seguito da numerose pronunce di merito (Tribunale di Enna, sentenza n. 25/2015; Tribunale di Padova, ordinanza del 23 settembre 2014; Tribunale Agrigento, Sezione Civile Feriale, ordinanza 08.08.2014; Tribunale di Parma, ordinanza del 25 Luglio 2014; Tribunale di Roma - Ordinanza 22)-

Si rammenta che il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) annuo rappresenta un indicatore sintetico e convenzionale di costo con il quale si esprime, in misura percentuale, il costo totale di un Finanziamento e risponde all'esigenza, sorta in ambito comunitario, di tutelare la Trasparenza nelle operazioni di Finanziamento, in particolar modo per le Operazioni di Credito al Consumo (Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE, D.M. 7.8.1992):del resto anche il favor per il consumatore che ispira il Dlgs 206/05 e la ratio posta a fondamento di tutta la normativa consumieristica si traduce in una maggior tutela della posizione debole del consumatore .

In particolare, l'indicatore sintetico di costo T.E.G. esprime, in forma percentuale, l'effettiva portata economica delle condizioni o, meglio, delle obbligazioni contrattuali del finanziamento; il tasso di mora concorre, assieme

ad ogni altro costo, spesa e remunerazione, a determinare il costo effettivo del credito ai fini della verifica del superamento della soglia d'usura.

La conseguenza dello sforamento del tasso soglia d'usura che consegue alla verifica del T.E.G. così determinato è l'applicazione dell'art. 1815, secondo comma c.c.

Il contratto intercorso tra le parti prevede rate costanti costituite da una quota di interessi calcolati sul debito residuo della rata precedente e una quota capitale pari alla differenza tra la rata e la quota interessi. Il periodo di ammortamento sotteso al contratto di finanziamento per cui è causa è pari a 48 mesi con rate annue pari a 12 a partire dal 16.04.09.

Agli atti rinveniamo CTP, dettagliata priva di vizi logico giuridici redatta in modo puntuale dal Dott. Di Martino.

Si ricorda che sebbene la CTP abbia valore di allegazione difensiva, in base al principio del libero convincimento, essa può comunque fondare la decisione della causa, tanto più se idonea a costituire ex se fonte oggettiva di prova, il che avviene, come nel caso de quo, allorché si risolve non soltanto in uno strumento di valutazione, bensì di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche.

La stessa CTP, rileva nel contratto de quo, un tasso di mora pari a 14,60% superiore al tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo 01.04.09 30.06.09. Allora, secondo il calcolo effettuato dal CTP, in ossequio all'onere della prova gravante sull'istante, applicando il tasso sostitutivo di riconteggio (a titolo esemplificativo alla data del 16.04.10 con un capitale residuo di € 5.672,82 e una differenza tra pagato e ricalcolato la somma da recuperare è pari ad €455,89), vista la nullità della clausola relativa agli interessi, gli interessi già pagati da recuperare ammontano ad € 1.084,95 cui vanno sommati gli interessi legali sulle somme versate pari ad € 78,39; poichè la l. 108/1996, dispone che, *per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene*

conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito" (art. 1, comma 1) deve essere ricompreso nella restituzione anche la somma di € 343,00 relativa alle spese iniziali+€ 34,47 per interessi legali dal giorno del pagamento.

La nullità della convenzione di interessi usurari è rilevabile d'ufficio, da parte del giudice, trattandosi di una questione di diritto e non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa (Cass., sent. n. 350/2013; Cass., sent. n. 21080/2005).

Conseguentemente, essendo la misura degli interessi pattuita superiore al tasso soglia antiusura, il contratto di finanziamento è inficiato da nullità parziale relativamente alla clausola sugli interessi; da tale nullità deriva l'accoglimento della domanda e la condanna alla restituzione di quanto indebitamente pagato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Riviuccio Anna nei confronti di Findomestic spa in p.l.r.p.t. così provvede ogni contraria istanza rigettata

1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi, come in parte motiva, condanna spa alla restituzione nei confronti dell'attore della somma pari ad € 1.540,81 oltre interessi maturati.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attore che liquida complessivamente in € 980,00 di cui € 120,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15% IVA, se dovuta, e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Torre del Greco 15.07.15

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Rita Iannone



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. UMBERTO RUSSI)